

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno Numero Sezione

Soggetto Imputato

- Datore_Lavoro_Pubblico
 Datore_lavoro_Privato
 CSP/CSE
 Dirigente
 Responsabile_Lavori
 Committente
 Preposto
 RSPP
 Lavoratore
 Altro

Esito

 Assoluzione
 Condanna
 Pena detentiva
 Pena detentiva+pecuniaria
 Pena pecuniaria
 Pena non specificata

 Concorso di colpa del soggetto leso
 Risarcimento alla costituita parte civile
Altri elementi Quantum
 1* Grado
 2* Grado
 precedente cassazione Precedente appello

Classificazione evento

 Infortunio Malattia Non riguarda un infortunio Lesioni Morte

Soggetto leso

 Operaio
 Artigiano
 Impiegato
 Imprenditore

 Ulteriori soggetti lesi
 Altro
 Salute Sicurezza

Fattispecie

Assunto con la qualifica di operaio a tempo determinato, proprio il primo giorno di lavoro, precipitava dalla parte alta di una rampa di scale di emergenza.

Tipologia del luogo di avvenimento

 Privato Pubblico Cantiere Ufficio Fabbrica Altro

Principio di diritto

In tema di sicurezza sul lavoro, il capo cantiere, la cui posizione è assimilabile a quella del preposto, assume la qualità di garante dell'obbligo di assicurare la sicurezza sul lavoro, tra cui rientra il dovere di segnalare situazioni di pericolo per l'incolumità dei lavoratori e di impedire prassi lavorative "contra legem": egli infatti sovrintende alle attività, impartisce istruzioni, dirige gli operai, attua le direttive ricevute e ne controlla l'esecuzione (Sez.4, n.4340 del 24/11/2015, Rv.265977; Sez.4, n.9491 del 10/1/2013, Rv.254403).

Per il principio di effettività delle mansioni, assume in ogni caso la posizione di garante colui che si accolla i compiti del preposto (Sez.4, n.50037 del 10/10/2017, Rv.271327).

Secondo la definizione normativa, il preposto è la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende all'attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di garanzia (art.2, comma 1, lett.e, D.lgs.n.81/2008).

Peraltro, le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all'art.2, comma 1, lett.b) (datore di lavoro), lett.d) (dirigente), e lett.e) (preposto), gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti (art.299 D.lgs.cit.).

Il fatto che la posizione di garanzia fosse rivestita anche da altri soggetti parimenti destinatari delle medesime prescrizioni del Comitato per la Sicurezza, non costituisce poi esclusione di responsabilità dell'odierno ricorrente, poiché in tema di infortuni sul lavoro, qualora vi siano più titolari di una posizione di garanzia, ciascuno è per intero destinatario dell'obbligo di tutela impostogli dalla legge fin quando si esaurisce il rapporto che ha legittimato la costituzione della singola posizione di garanzia, per cui l'omessa applicazione di una cautela antinfortunistica è addebitabile ad ognuno dei titolari di tale posizione (Sez.4, n.18826 del 9/2/2012, Rv.253850).

In materia di prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro, appartiene infatti al gestore del rischio connesso all'esistenza di un cantiere, anche la prevenzione degli infortuni di soggetti a questo estranei, ancorché gli stessi tengano condotte imprudenti, purché non esorbitanti il tipo di rischio definito dalla norma cautelare violata (Sez.4, n.38200 del 12/5/2016, Rv.267606; Sez.4, n.43168 del 17/6/2016, Rv.260947).

Talune norme prevenzionistiche, quali la sicurezza del cantiere, intendono infatti evitare il rischio che chiunque, addetto o non alla lavorazione all'interno dello specifico sito, dipendente od estraneo, per qualunque motivo, possa trovarsi in una situazione di pericolo e riportare danni. In tale caso, le ragioni per le quali si determina il contatto tra la fonte di pericolo e l'estraneo, non incide sulla causalità colposa, proprio perché la sfera di competenza del titolare dell'obbligo è definito su basi eminentemente oggettive, ovvero in relazione alla fonte di pericolo. La qualità di estraneo dunque, nel senso dianzi assunto, non è di per sé incompatibile con l'esistenza del dovere di sicurezza facente capo al ricorrente: nel caso di specie, come ricordato, l'analisi delle prescrizioni inosservate dall'imputato evidenzia proprio che si trattava di regole che imponevano misure oggettive, che valevano ad eliminare per chiunque i rischi derivanti dall'accesso e dall'uso delle scale pericolose.

Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della Suprema Corte di Cassazione)

- Rigetto_del_ricorso Ricorso_inammissibile
annullamento senza rinvio con rinvio con_rinvio_ai_soli_fini_civili

Dispositivo

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma l'11 gennaio 2018.

Note

I contenuti della presente scheda sono stati redatti da ERVET s.p.a. ad uso interno e per i propri soci; come tali costituiscono materiale di lavoro.